



Comune di Sant'Anna Arresi
Provincia di Sud Sardegna

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE, DI SPETTACOLO E DI
PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione C.C. N. 29 del 27/11/2023

Art. 1 - Principi e finalità
Art. 2 Tipologie di Contributi
Art. 3 Patrocinio
Art. 4 - Utilizzo di strutture
Art. 5 - Contributi monetari
Art. 6 - Settori di potenziale contributo
Art. 7 - Limitazioni
Art. 8 - Destinatari
Art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Art. 10 - Criteri per la valutazione delle domande
Art. 11- Assegnazione dei contributi
Art. 12 - Contributi straordinari
Art. 13 - Responsabilità
Art. 14 - Oneri del beneficiario
Art. 15 - Modalità di rendicontazione
Art. 16 - Spese ammissibili
Art. 17 - Spese non ammissibili
Art. 18 - Informazione - Pubblicità- Trasparenza
Art. 19 - Trattamento dei dati
Art. 20 - Divieto di sponsorizzazioni
Art. 21 - Normativa di rinvio
Art. 22 – Entrata in vigore

Art. 1 - Principi e finalità

1. La concessione di contributi viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e delle norme di finanza pubblica, anticorruzione, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.
2. Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla promozione ed all'attivazione di un adeguato sostegno alle attività culturali, educative, di spettacolo, sportive e ricreative incentivando inoltre in ogni caso iniziative che contribuiscono allo sviluppo culturale, turistico, economico e sociale della Comunità Amministrata nonché alla valorizzazione del suo territorio.
3. L'Amministrazione Comunale potrà intervenire per concedere il gratuito patrocinio, l'uso senza compenso di strutture immobiliari, e/o l'approntamento di strutture occasionali ed accessorie ed infine per assegnare contributi in denaro. I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme vincolate alla realizzazione di attività o iniziative per le quali sono assegnate.
4. Possono beneficiare degli interventi, delle provvidenze economiche e delle agevolazioni le associazioni, i comitati, le cooperative, i gruppi culturali, sportivi e ricreativi per lo svolgimento, senza fini di lucro di attività o manifestazioni di interesse civico, culturale, sociale, ambientale, turistico, sportivo, ludico, aggregativo e di spettacolo.
5. Il presente Regolamento è finalizzato a ridurre i rischi di corruzione, come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal vigente Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione.

Art. 2 Tipologie di Contributi

1. L'Amministrazione comunale può intervenire con delle concessioni attraverso i seguenti interventi:
 - Gratuito patrocinio;
 - Uso gratuito di strutture immobiliari e/o approntamento di strutture occasionali ed accessorie;
 - Contributi in denaro.

Art. 3 Patrocinio

1. Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale. Il provvedimento di concessione di patrocinio è adottato dalla Giunta Comunale.
2. Il patrocinio comporta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, l'esenzione o la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla. Tale circostanza deve sempre risultare da provvedimento di concessione della Giunta Comunale.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 4 - Utilizzo di strutture

1. Il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale, potrà concedere gratuitamente, a soggetti che rientrano nella fattispecie dell'art.1 punto 4 del presente Regolamento, e la cui attività non abbia scopo

di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso di strutture immobiliari ed attrezzature di proprietà del Comune e/o l'approntamento di strutture occasionali ed accessorie (mezzo di trasporto, palco, fotocopiatrice, fax, ecc.) con onere a carico del Comune.

2. Le concessioni di cui sopra potranno comportare l'utilizzo del personale comunale, salvo che per la custodia delle attrezzature in locali non Comunali.

Art. 5 - Contributi monetari

1. Per contributo si intende l'erogazione di somme di denaro a favore di soggetti di cui all'art. 8 a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative per cui è stata disposta la concessione.

Art. 6 - Settori di potenziale contributo

1. I contributi di cui al presente Regolamento, nei limiti delle risorse previste nel Bilancio Comunale, possono essere concessi ai soggetti di cui al successivo art. 8 per le attività o iniziative culturali, di socializzazione e di spettacolo, tese a favorire la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura, in tutte le sue espressioni, nei settori di seguito elencati:
 - Attività musicali, di teatro, cinema, danza e arti performative;
 - Iniziative di arti visive, audiovisive, grafiche, artigianato artistico;
 - Attività nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;
 - Attività letterarie e laboratoriali;
 - Attività di valorizzazione dell'identità storico - culturale del paese e del territorio legate ad esempio a costumi, luoghi tipici, tradizioni, cucina locale, etnografia, riti religiosi, cultura materiale, ecc;
 - Attività culturali o di spettacolo con rilevanza anche turistica;
 - Attività socio-culturali di sviluppo del volontariato e con obiettivi di prevenzione, sostegno e aiuto alle fasce più deboli della popolazione (minori, disabili, anziani, infanzia e mondo giovanile);
 - Manifestazioni tese a divulgare la conoscenza della storia locale e territoriale ed illustrare e raccontare personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche passate;
 - Attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, ambientale, della solidarietà e quant'altro ancora;
 - Interventi di formazione di massa, con preferenza nel settore studentesco, nel campo della musica, dello spettacolo, dell'informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo, radiofonico e telematico;
 - Attività di promozione dell'associazionismo giovanile a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale, teatrale, cinematografico, culturale, audiovisivo e quant'altro;
 - Dibattiti, convegni, seminari, incontri tematici, tavole rotonde su problematiche rivolte alla conoscenza della previdenza sanitaria, sociale e della produzione artistica e alla loro esposizione e diffusione;
 - Attività di promozione alla lettura;
 - Attività di impulso e valorizzazione dei beni culturali del territorio (archeologici, naturalistici, archivistici, storici, artistici...)
 - Attività di formazione musicale, nel settore canoro, bandistico e corale;

- Attività di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale locale.

Art. 7 - Limitazioni

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 2 non è prevista per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politica, di partito, di movimenti o di gruppi, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Art. 8 - Destinatari

1. Hanno titolo a richiedere contributi, le associazioni, i comitati, le cooperative no profit, i gruppi culturali, sportivi, volontari e ricreativi aventi sede nel territorio comunale, ovvero che, pur non avendo sede nel territorio comunale, propongono attività che si svolgono nel territorio.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta culturale presentata e nel caso che non perseguano scopo di lucro.
3. Possono partecipare ai bandi per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento unicamente i soggetti giuridici in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dotati di un conto dedicato, in linea con la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 Agosto 2010, n. 136).
4. I richiedenti non devono avere altresì posizioni giuridiche di condanne e carichi pendenti in atto né altrettanto esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Sant'Anna Arresi.

Art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. L'attribuzione dei contributi economici, nel perseguimento del pubblico interesse, seguirà un preciso iter procedimentale (atti amministrativi orientati all'emanazione di un atto finale), come regolato dalla Legge 241/1990 che si concluderà con l'emanazione di un provvedimento amministrativo conclusivo perfetto ed efficace.
2. Sulla base dei relativi stanziamenti del Bilancio di Competenza, la Giunta Comunale, in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, approva con Deliberazione gli indirizzi al Responsabile Ufficio Cultura e Spettacolo per la predisposizione di un bando per la concessione dei contributi oggetto del presente Regolamento.
3. Il Responsabile del servizio competente, approverà un avviso pubblico per acquisire le istanze. Il termine di presentazione delle domande, apposto sull'avviso pubblico è perentorio. L'avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Sant'Anna Arresi.
4. Le richieste di contributo devono pervenire nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, tramite raccomandata A/R o direttamente a mano presso il Protocollo Generale dell'Ente - oppure firmato digitalmente dal legale rappresentante mediante posta elettronica certificata (PEC), o altra modalità che possa dimostrare l'effettivo ricevimento dell'istanza.
5. Le domande devono essere redatte in conformità all'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale o reperibile presso gli uffici del Servizio Cultura e Spettacolo e corredate, dalla seguente obbligatoria documentazione, oltre a quella ulteriore eventualmente prescritta dal bando:
 - a) programma dell'attività o iniziativa proposta;
 - b) relazione illustrativa e/o artistica dell'iniziativa proposta;
 - c) relazione tecnico-organizzativa;

- d) preventivo finanziario dettagliato a pareggio fra entrate e uscite, indicando le possibili fonti di entrata e il loro ammontare;
 - e) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 - f) atto costitutivo e statuto aggiornato del soggetto proponente (se trattasi di prima istanza in caso di modifiche);
 - g) eventuale Modello di impegno del partenariato;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, di applicabilità o meno della ritenuta d'acconto e sul regime IVA adottato.
 - i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, di regolarità della posizione contributiva;
 - j) ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria;
 - k) documento d'identità del legale rappresentante.
6. L'Ufficio competente, in caso di documentazione incompleta o irregolare, assegnerà un termine, di norma non inferiore a dieci giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso del termine comporterà l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo.

Art. 10 - Criteri per la valutazione delle domande

1. Gli eventi oggetto di domanda di contributo dovranno avere il prerequisite dell'ingresso gratuito per il pubblico.
2. Le domande, verificata la regolarità e completezza delle stesse da parte del competente Ufficio del Servizio Cultura e Spettacolo, sono sottoposte all'esame e valutazione da parte di apposita commissione nominata dal Responsabile ufficio Cultura e Spettacolo, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI DI RIFERIMENTO	PUNTI	MAX PUNTI
Indirizzo sede legale e operativa (punteggi non cumulabili)	Sede legale e operativa a Sant'Anna Arresi	3	3
	Sede legale od operativa a Sant'Anna Arresi	1	
	nessuna sede a Sant'Anna Arresi	0	
Pluralità di iniziative programmate	più di 5 iniziative	5	5
	da 3 a 5	3	
	2 iniziative	1	
	Valorizzazione dell'identità culturale (beni culturali, costumi, luoghi tipici, tradizioni, cinema, musica, cultura)	4	
	Coinvolgimento delle scuole locali	3	
	Rilevanza turistica	4	
	Valorizzazione dell'identità storica attraverso manifestazioni tese a divulgare la conoscenza della storia locale e territoriale ed illustrare e raccontare personaggi, fatti, avvenimenti noti o inediti, riferiti a epoche passate	3	

Incidenza sul territorio	Attività di formazione, nel campo della musica, del settore bandistico, canoro e corale, dello spettacolo di prosa, dell'informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso mezzi televisivi, radiofonici o telematici	3	29	
	Attività informativa divulgativa (dibattiti, convegni, tavole rotonde...)su problematiche rivolte alla conoscenza della previdenza sanitaria, sociale e della produzione artistica e della loro esposizione e diffusione	4		
	Iniziative di valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e sostenibilità ed educazione ambientale	4		
	Progetti finalizzati al sostegno e aiuto alle fasce più deboli della popolazione (minori, disabili, anziani)	4		
Capacità operativa del soggetto	Esperienza maturata da richiedente nella realizzazione di attività analoghe	oltre 5 anni	3	10
		da 3 a 5 anni	2	
		da 1 a 2 anni	1	
	numero soci al 31/12 dell'anno precedente	oltre 50 soci	5	
		31-50 soci	4	
		21-30 soci	3	
		11-20 soci	2	
	0- 10 soci	1		
Il progetto prevede la rassegna stampa e materiale pubblicitario	2			
Finanziamento dell'iniziativa da parte del soggetto richiedente e capacità di reperire finanziamenti da parte di soggetti pubblici e/o privati	Presenza nell'ambito della spesa complessiva dell'iniziativa di una quota non inferiore al 20% ad esclusivo carico del soggetto proponente	6	12	
	Presenza di una percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici diversi dal Comune	3		
	Presenza di una percentuale di cofinanziamento da parte di sponsor privati	3		
Qualità della domanda: completezza, chiarezza nella descrizione del progetto, dettagliata ripartizione delle voci in bilancio	Alta (non necessita di integrazioni)	3	3	
	Media (necessita di una integrazione)	2		
	Bassa (necessita di due o più interazioni)	1		
TOTALE PUNTEGGIO			50	

Art. 11- Assegnazione dei contributi

1. I contributi verranno concessi in proporzione al punteggio ottenuto secondo i criteri elencati, purché lo stesso non sia inferiore a 10 punti ed in base alla disponibilità finanziaria di bilancio presente nell'anno di riferimento.
2. L'assegnazione dei contributi è effettuata attraverso il seguente calcolo:

Peso del Punteggio (PP)

Il Punteggio (P) attribuito a ciascun progetto è pesato in relazione alla scala da 10 a 50. Dove 10 è il punteggio minimo e 50 è il punteggio massimo. Attraverso la seguente formula $(P - Pt. \min) / (Pt. \max - Pt. \min)$ si ottiene un numero che rappresenta il peso del punteggio (PP), attribuito al soggetto, in relazione alla scala 10-50.

Contributo Teorico (CT)

Il contributo richiesto (CR) per ciascun progetto è moltiplicato per il Peso del Punteggio (PP) calcolato per ciascun progetto, ottenendo il Contributo Teorico (CT) cioè il contributo che il progetto riceverebbe se non ci fosse il tetto costituito dal budget, stabilito annualmente dalla Giunta;

Fattore Correzione (FC)

Il Fattore di Correzione (FC), calcolato dividendo il budget (B) per la somma dei Contributi Teorici (CT), permette di correggere il contributo teorico in rapporto al budget;

Contributo Erogato (CE)

Moltiplicando il contributo teorico (CT) calcolato per ciascun progetto per il fattore di correzione (FC) si ottiene il numero CE (Contributo Erogato) che rappresenta il contributo erogato al soggetto richiedente.

Sono riportate di seguito le formule matematiche utilizzate per il calcolo:

Peso del Punteggio (PP)	$(P - Pt.Min)/(Pt.Max - Pt.min)$
Contributo Teorico (CT)	CR x PP
Fattore Correzione (FC)	B/SOMMA CT
Contributo Erogato (CE)	CT x FC

3. Il Responsabile del Servizio Cultura e Spettacolo, con proprio atto, assegna i contributi sulla base delle somme assegnate dalla Giunta secondo la graduatoria risultante dalla valutazione di cui all'art. 10.
4. I contributi concessi non potranno essere superiori all'80% del costo complessivo del progetto e, sommati ad altri eventuali contributi ottenuti da altri Enti, non potranno comunque superare il 100% del totale delle spese sostenute.
5. La concessione di provvidenze non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.
6. I contributi sono vincolati alla realizzazione degli interi programmi presentati per cui sono stati assegnati i contributi e non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati ed ammessi.
7. Non saranno liquidati contributi a soggetti che abbiano esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Sant'Anna Arresi.

8. La graduatoria sarà pubblicata all'albo pretorio on line del comune ed ha valore di notifica agli interessati.
9. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario del contributo è consentita l'erogazione di un'anticipazione non superiore al 70% del contributo concesso.

Art. 12 - Contributi straordinari

1. L'Amministrazione Comunale con proprio atto può altresì:
 - erogare contributi ad Enti, associazioni e organismi per iniziative di particolare rilievo e rilevanza per l'Amministrazione in particolare iniziative che contribuiscono allo sviluppo sociale, morale, culturale, turistico, economico della Comunità Arresina nonché alla valorizzazione del territorio, per i quali non possa essere presentata richiesta del contributo nei tempi ordinari o perché atipici e potranno essere concessi contributi straordinari una a tantum e/o altre provvidenze, durante tutto l'anno in base alla disponibilità finanziaria di bilancio presente nell'anno di riferimento.
 - erogare contributi ad Enti, associazioni e organismi per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente, ossia esclusivamente per i progetti, manifestazioni e iniziative proprie dell'amministrazione.
2. Le concessioni straordinarie di contributi verranno concesse previa deliberazione di giunta Comunale che ne determina l'importo oggetto di contributo.
3. Per i casi previsti dal presente articolo l'Amministrazione può concedere benefici finanziari fino al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Art. 13 - Responsabilità

1. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, commissione di vigilanza, diritti d'autore, previdenza, applicazione contrattuale, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientali, occupazione di suolo pubblico e altro.
2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

Art. 14 - Oneri del beneficiario

1. In tutto il materiale promozionale delle attività e iniziative (manifesti, locandine, dépliant, inviti, ecc.) deve essere apposto in posizione evidente lo stemma del Comune di Sant'Anna Arresi.
2. Ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario dovrà presentare una relazione consuntiva sulla manifestazione organizzata in cui dovranno essere esplicitati tempi, modi e luoghi relativi allo svolgimento delle attività. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal materiale dimostrativo utile ai fini della valutazione di cui si dispone (documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa, etc.).

Art. 15 - Modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto finanziario, dovrà essere presentato entro 90 giorni dal termine dell'evento e comunque entro il 31/12 dell'anno in cui è concesso il contributo, nelle seguenti modalità:
 - in formato cartaceo firmato in originale dal legale rappresentante al Protocollo Generale dell'Ente;
 - mediante posta elettronica certificata, firmato digitalmente dal legale rappresentante. Gli

allegati dovranno essere presentati in un unico file PDF.

2. La rendicontazione dovrà comprendere la seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate;
 - b) Documento d'identità del legale rappresentante
 - c) Consuntivo delle spese e delle entrate relativamente all'evento oggetto del contributo a firma del legale rappresentante, corredato da pezze giustificative fiscalmente valide e/o da fatture regolarmente quietanzate;
 - d) Rassegna stampa e copia del materiale promozionale (preferibilmente in formato digitale): locandine, manifesti, brochure etc dalla quale risulti la pubblicazione del logo del Comune di Sant'Anna Arresi;
 - e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante di applicabilità o meno della ritenuta d'acconto e sul regime iva adottato;
 - f) Modulo di tracciabilità di flussi finanziari come stabilito dall'art. 3 comma 7 legge 13 agosto 2010, n. 136;

Art. 16 - Spese ammissibili

1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla manifestazione per la quale è stato concesso il contributo:

A) COMPENSI:

1) tutti i soggetti italiani e/o stranieri che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e per i quali è stata sostenuta una spesa inserita nel rendiconto, con la specifica della mansione (artista, tecnico, collaboratore, amministrativo, ecc.), della durata della collaborazione e della città di residenza, e dovrà dichiararsi che per gli stessi sono stati stipulati regolari contratti nel rispetto della normativa vigente e che sono stati assolti tutti gli obblighi ed oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto dalle normative e CCNL vigenti;

2) personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure di prestazione occasionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per questo tipo di compensi saranno ammissibili le singole buste paga analiticamente riportate e riferite alle giornate effettive di lavoro svolto per l'attività finanziata.

3) direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa: sia per quanto riguarda il personale dipendente, che i collaboratori abituali od occasionali, l'importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del venti per cento del totale delle spese ammissibili.

B) RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO:

1) spese sostenute direttamente dall'organismo beneficiario del contributo: sono ammissibili le spese sostenute per i soggetti non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.

2) spese sostenute direttamente dagli artisti, collaboratori, ecc.: sono ammissibili solo se trattasi di soggetti non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa. Le spese dovranno essere documentate da apposita nota spese dell'interessato al rimborso (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.), con allegata copia della documentazione fiscale. Tutti i documenti fiscali giustificativi della spesa dovranno chiaramente riportare nell'oggetto il numero nonché i nominativi dei soggetti (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.) che hanno usufruito del trasporto, del vitto o dell'alloggio. Il rimborso per le spese di vitto non potrà superare in ogni caso la diaria di Euro 45 giornaliera, che saranno conteggiate per ogni singolo fruitore del servizio. Sono escluse le spese di viaggio relative alla organizzazione della manifestazione, salvo che queste siano autorizzate preventivamente dall'Amministrazione

comunale con apposito atto.

C) AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE: fitto locali, sala prove, sale convegni, ecc. limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.

D) NOLO E TRASPORTO ATTREZZATURE TECNICO-SCENICHE: nolo, trasporto e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi.

E) PUBBLICITÀ E AFFISSIONI: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa.

F) SIAE

G) SPESE GENERALI (per un importo massimo del dieci per cento del totale delle spese ammissibili): sono ammissibili le seguenti spese:

- personale dipendente o con rapporto lavorativo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, che svolge mansioni di carattere amministrativo-contabile, segreteria organizzativa, limitatamente ai tempi lavorativi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione;
- utenze per consumo di energia elettrica: limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.
- utenze telefoniche (la telefonia mobile è ammissibile solo se relativa a contratto telefonico intestato all'organismo beneficiario di contributo): limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.
- affitto sede operativa: limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione
- acquisto di materiale scenico, finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (costumi, di consumo, etc.).
- acquisto di cancelleria, e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa e/o organizzativa, limitatamente ai tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione.

2. ALTRE SPESE (da specificare).

Art. 17 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video cinematografiche) e mostre;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni, salvo che queste siano autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale in sede deliberativa.

Art. 18 - Informazione - Pubblicità- Trasparenza

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in attuazione della Legge 190, del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha l'obbligo, pena l'inefficacia degli atti stessi, di pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni economiche, sussidi, contributi e l'attribuzione

di vantaggi economici di qualunque genere, l'elenco annuale dei soggetti beneficiari indicando: il nome del beneficiario e i rispettivi dati fiscali, l'importo del vantaggio economico corrisposto, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. Le informazioni di cui sopra sono pubblicate nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito ufficiale dell'Ente e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio online e reso disponibile presso gli uffici culturali e sportivi del Comune in libera visione al pubblico. E' altresì inviato agli Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organismi interessati.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione.

Art. 19 - Trattamento dei dati

1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 20 - Divieto di sponsorizzazioni

1. Come previsto dall'art. 6, comma 9 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010 n. 122) l'amministrazione, non potrà effettuare spese per sponsorizzazioni.

Art. 21 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché di appositi piani o regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line del comune.